

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 01 settembre 2026

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 16/2026

RINNOVO CONTRATTUALE: POMPE FUNEBRI

DECORRENZA E DURATA

Il contratto ha validità quadriennale, decorre dal **1° gennaio 2025** e scade il **31 dicembre 2028**, sia per la parte economica che per quella normativa. Lo stesso si intenderà rinnovato secondo la suddetta durata se non disdetto, 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo CCNL.

Fatte salve le decorrenze particolari per singoli istituti, le modifiche dell'accordo di rinnovo in esame decorrono dalla sua data di sottoscrizione (20 maggio 2025).

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi tabellari mensili pari a 200,00 euro per il 4° livello (parametro 113), con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 4 tranches:

- 30,00 euro a partire dal 1° agosto 2025;
- **50,00 euro a partire dal 1° agosto 2026;**
- 50,00 euro a partire dal 1° settembre 2027;
- 70,00 euro a partire dal 1° ottobre 2028.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello	Aumenti a partire dal				Totale
	1° agosto 2025	1° agosto 2026	1° settembre 2027	1° ottobre 2028	
1Q	46,18	76,97	76,97	107,76	307,88
1	46,18	76,97	76,97	107,76	307,88
2	38,75	64,58	64,58	90,41	258,32
3	33,44	55,73	55,73	78,02	222,92
4S	31,86	53,10	53,10	74,33	212,39
4	30,00	50,00	50,00	70,00	200,00
5	26,55	44,25	44,25	61,95	177,00

MINIMI TABELLARI

Per effetto dei suddetti incrementi gli importi del minimo tabellare mensile (o paga base), risultano i seguenti.

Livello	Minimi a partire dal			
	1° agosto 2025	1° agosto 2026	1° settembre 2027	1° ottobre 2028
1Q	1.715,45	1.792,43	1.869,40	1.977,16
1	1.715,45	1.792,43	1.869,40	1.977,16
2	1.439,22	1.503,80	1.568,37	1.658,78
3	1.241,98	1.297,70	1.353,43	1.431,45
4S	1.183,33	1.236,42	1.289,52	1.363,86
4	1.114,32	1.164,32	1.214,32	1.284,32
5	986,14	1.030,39	1.074,64	1.136,58

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Nell'ambito del 5° livello d'inquadramento del personale è introdotto il profilo professionale di **movimentatore manuale del feretro sigillato**, per cui non è prevista una particolare preparazione e formazione specifica. Entro la vigenza del CCNL si dispone la costituzione di una **Commissione tecnica** per valutare gli aggiornamenti del sistema classificatorio. Con dichiarazione a verbale, FENIOF, al fine di valorizzare l'eventuale apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale, si conviene sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi (Quadrifor).

ORARIO DI LAVORO

In ragione di un migliore **equilibrio tra tempi di vita** e tempi di **lavoro**, entro la vigenza del CCNL viene previsto di procedere in sede di **contrattazione di 2° livello** alla definizione di specifici accordi sull'applicazione degli strumenti contrattuali anche per la gestione dell'orario, al fine del temperamento delle esigenze di produttività aziendale con quelle di conciliazione vita-lavoro.

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

Viene precisato che, in conformità all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2023, per il periodo intercorrente tra la chiamata a prestare l'attività lavorativa e l'inizio della stessa si applica la regola generale secondo cui il **tempo** impiegato per **recarsi sul posto di lavoro non** si considera come **orario di lavoro effettivo**.

LAVORO DOMENICALE

L'accordo prevede l'**innalzamento** dell'**indennità** nel caso di lavoro prestato nelle domeniche, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, che passa, a partire dalla data di sottoscrizione del CCNL (2 maggio 2025), da 4,65 euro a **6,15 euro** per ogni domenica lavorata.

Dalla stessa data verrà corrisposta come importo aggiuntivo all'indennità, la sua incidenza nel trattamento per ferie, festività, tredicesima, quattordicesima mensilità.

PERMESSI

Ai lavoratori studenti per il **conseguimento** del diploma di **laurea** sono riconosciuti **12 giorni di permessi retribuiti**. Si evidenzia, altresì, che ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, spettano **turni di lavoro** che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e **non** sono obbligati a prestazioni di **lavoro straordinario** o durante i riposi settimanali.

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Fermo restando il riconoscimento del congedo retribuito a favore delle donne vittime di violenza di genere ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, lo stesso, a richiesta della lavoratrice, sarà prorogato per ulteriori 60 giorni con diritto al pagamento di un'indennità pari al 100% della retribuzione corrente.

CONGEDO MATRIMONIALE

Viene specificato che i 15 giorni spettanti sono consecutivi di calendario (e non lavorativi).

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 1° luglio 2025 la contribuzione obbligatoria al favore del Fondo EST, a carico del datore di lavoro, viene innalzata di 3,00 euro mensili e sarà pari a 13,00 euro mensili.

Si ricorda che, in caso di omesso versamento delle quote di contribuzione, l'azienda deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16,00 euro lordi mensili (per 14 mensilità), che rientra nella retribuzione di fatto.

Con dichiarazione a verbale, al fine di prevedere forme di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Quadri, FENIOF conviene sull'opportunità di valutare eventuali e adeguati investimenti (QUAS).

MALATTIA

In caso di assenze dovute a **patologie** connesse ad uno stato di **disabilità** accertata, con riconoscimento di **invalidità** pari **almeno** al **67%**, il diritto alla **conservazione del posto** di lavoro viene a cessare qualora il lavoratore **anche** con **più periodi** di malattia raggiunga in complesso **18 mesi** di assenza nell'**arco di 36 mesi consecutivi**.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Per le assenze per causa di malattia al lavoratore spetta:

- a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180 giorno, un'integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta;

dal 181° giorno al 270° giorno di assenza il **70%** (prima 65%) della retribuzione globale.

TUTELA GENITORIALITÀ

Viene recepita la **disciplina normativa**, per cui

- per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'INPS, per 3 mesi non trasferibili, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al 12° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione e, per la durata massima di 1 ulteriore mese fino al 6° anno di vita del bambino, all'80% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione;
- per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Al **padre lavoratore** dipendente spettano **10 giorni** di **congedo obbligatorio**.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Durata

La durata complessiva del rapporto a termine (comprensivo di rinnovi e proroghe) non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo indeterminato

Periodo di prova

Conformemente alla Legge n. 203/2024, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a:

- 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi;
- 30 giorni, per i contratti di lavoro di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Nei contratti a termine superiori a 12 mesi, la durata del periodo di prova va stabilita con le suddette modalità

Causali giustificative

In attuazione della delega legislativa (art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015), ai fini della stipulazione dei contratti a tempo determinato con una durata superiore a 12 mesi ma non eccedente i 36 mesi nonché del rinnovo del rapporto a termine, risultano causali di legittima apposizione del termine le seguenti **condizioni** (da dettagliare specificatamente nel contratto individuale di lavoro):

- **riduzione impatto ambientale** (lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi);
- **digitalizzazione** (lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale);
- **nuove aperture** (lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 36 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/ operativa o nel periodo massimo di 36 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/ operative. In tal caso, vanno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura);
- **incremento temporaneo** (lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei conseguenti all'ottenimento di incarichi/commesse/appalti per l'impresa funebre di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 36 mesi);
- **fusione/aggregazione/acquisizione** di imprese funebri per i primi 36 mesi dall'avvio della nuova attività, aggregazione o fusione;
- necessità derivanti **dall'intensificazione dell'attività** lavorativa ove non sia possibile sopperire con il normale organico.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In applicazione degli artt. 167 e 168 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), va prevista l'adozione delle misure organizzative necessarie e il ricorso a mezzi e attrezzature idonee ad evitare a lavoratori, impiegati in attività ad alta frequenza e ripetitive, rischi inerenti alla MMC e patologie da sovraccarico biomeccanico, predisponendo adeguati percorsi continuativi d'informazione, formazione e addestramento.

Inoltre, al fine di prevenire situazioni di potenziale immediato pericolo, i lavoratori saranno formati e addestrati per adottare misure utili evitare le conseguenze di tale pericolo, secondo procedure prestabilite dall'impresa.

Tramite accordo aziendale sussiste la possibilità di definire un'adeguata indennità e una copertura assicurativa per la figura del preposto.

ATTIVITÀ USURANTI

Nell'ambito dell'Avviso comune in tema di attività usuranti (Allegato 3 al CCNL), viene assunto l'impegno alla sua integrazione relativamente agli impiegati addetti all'organizzazione diurna e notturna dei servizi funebri.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.